

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-559 del 02/02/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA FONDERIE PERI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA,7 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FUSIONE METALLI LEGGERI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA,7
Proposta	n. PDET-AMB-2018-598 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA FONDERIE PERI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA,7 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FUSIONE METALLI LEGGERI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA,7

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del COMUNE DI RICCIONE in data 21/06/2017 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 5808 del 22/06/2017 (pratica ARPAE n. 19146), dalla Ditta **FONDERIE PERI SRL** (C.F./P.IVA 00775850407) integrata in data 24/07/2017 e in data 12/12/2017, avente sede legale e produttiva in Comune di RICCIONE – VIA DELL'INDUSTRIA, 7 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **FUSIONE METALLI LEGGERI**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Modifica sostanziale*;

VISTA la precedente autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 2134 del 20/11/2014 dalla Provincia di Rimini alla Ditta FONDERIA L'ARTIGIANA SNC DI PERI SESTO & C. -Via Dell'Industria, 7 RICCIONE;

CONSIDERATO che la ditta in oggetto ha variato la ragione sociale, come si evince dall'atto notarile redatto in data 28/04/2016 del Notaio Dott. Tomaso Bosi, Notaio in Rimini in Corso D'Augusto, 143, trasformando la Ditta FONDERIA L'ARTIGIANA SNC DI PERI SESTO & C. con la denominazione Ditta FONDERIE PERI SRL;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 27/10/2017 dal Comune di RICCIONE in qualità di ente competente e acquisito in data 30/10/2017 PGRN/2017/10251 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 17/01/2018 PGNR/0000411;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta FONDERIE PERI SRL** avente sede legale in Comune di RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7 (C.F./P.IVA 00775850407) per l'esercizio dell'**attività di FUSIONE METALLI LEGGERI** nell'impianto sito in Comune di RICCIONE - VIA DELL'INDUSTRIA, 7 fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di RICCIONE, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto revoca il precedente Provvedimento n. 2134 del 20/11/2014 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La ditta svolge l'attività di **“Fonderia: seconda fusione di alluminio (fusione metalli leggeri)”**;

La ditta ha variato ragione sociale da “Fonderia l’Artigiana S.n.c.” alla costituenda “Fonderie Peri S.r.l.”

La ditta dichiara di non essere soggetta all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Consumo dichiarato di:

. *Pani di alluminio: 200 t/anno ca. (circa 910 kg/giorno)*

. *GPL: 860 l/anno*

. *Olio minerale (lubrificazione seghe da taglio): 240 kg/anno.*

Il gestore dichiara che: il forno identificato con il n. 39 nella planimetria (Rev.00 del 12/06/2017) allegata alla domanda di cui sopra *“...è attualmente in disuso e non si prevede una sua attivazione nemmeno per il prossimo futuro”*.

Potenza termica nominale degli impianti di combustione asserviti alla produzione (sommatoria delle potenze termiche nominali dei forni fusori e di mantenimento) ed alimentati a gas metano: 1,58MW_t. Tali impianti sono ricompresi fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Pertanto al momento non soggetti ad autorizzazione. Tuttavia il nuovo D.Lgs.183/2017 prevede che per gli impianti di combustione superiori ad 1 MW il gestore presenti una domanda di autorizzazione entro il 1 gennaio 2028;

Sono presenti n. 2 caldaie per il riscaldamento uffici e spogliatoi alimentati a gas metano della potenza termica complessiva pari a: 54,2 kW_t. Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

Le modifiche richieste consistono in:

Emissione denominata **E2 – Pressoformatura**: in questo punto erano convogliati in origine le emissioni relative all’impianto di rifinitura meccanica, in seguito il punto è stato scollegato come da comunicazione del 29/01/2015 (ns. PGRN/2015/640 del 13/02/2015). Nel punto emissivo (E2), saranno convogliate le aspirazioni derivanti dalla presso-formatura (macchinari nn. 41, 42, 43, 44, 45, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e della planimetria Rev.00 del 12/06/2017 allegata alla domanda di autorizzazione) e dalle postazioni di stoccaggio e raffreddamento pezzi (indicati con la sigla “ASP” nella citata planimetria).

Emissione denominata **E3 - Taglio – Pallinatura**: in questo punto erano convogliate in precedenza le emissioni derivanti dalla presso-formatura, mentre ora nel punto E3 confluiscono le emissioni derivanti da taglio (macchinari nn. 61 e 21) e pallinatura (macchinari 1 e 34).

PRESCRIZIONI:

Emissione esistente NON oggetto di modifica:
--

E1 – Fusione

Combustibile utilizzato: Gas metano

Impianto d’abbattimento: non previsto

Portata: 6.000 Nm³/h.

Temperatura: 50 °C ca.

Durata: 6 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,28 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.6 “Seconda fusione di alluminio” e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.26;

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm³
Silice libera cristallina, espressa come SiO ₂	2 mg/Nm³*
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm³
Metalli: Alluminio espresso come Al	5 mg/Nm³

*L'eventuale esenzione del rispetto del parametro “**Silice libera cristallina**” è subordinata all'esito dell'autocontrollo delle polveri o materiale particellare che abbia fornito un valore inferiore al valore limite della silice libera cristallina (< 2 mg/Nm³).

In ragione del fatto che l'alimentazione (combustibile) del forno avviene con gas metano, non si prescrive il controllo/monitoraggio del parametro Ossidi di Zolfo.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E1 controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ci si riserva comunque, in caso di necessità, di prescrivere idonee captazioni e convogliamenti delle emissioni diffuse, richiedendo le necessarie integrazioni in merito alle eventuali nuove emissioni convogliate.

Emissioni esistenti e oggetto di modifiche
--

E2 – Presso-formatura

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto: Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 156 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 150 m². Pulizia automatica mediante controlavaggio delle maniche con aria compressa.

Portata: 35.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,38 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.7 “pressofusione e affinazione alluminio”, 4.13.8 “Colatura in conchiglia di alluminio fuso” e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.26, e in base alle materie prime utilizzate:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale).	50 mg/Nm³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm³

Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
Fenoli	5 mg/Nm ³
Formaldeide	2 mg/Nm ³
Ammine totali	5 mg/Nm ³
Metalli: alluminio espresso come Al	5 mg/Nm ³

In ragione del fatto che l'alimentazione del forno avviene con gas metano non si prescrive il controllo del parametro Ossidi di Zolfo.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E2 controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ci si riserva comunque, in caso di necessità, di prescrivere idonee captazioni e convogliamenti delle emissioni diffuse, richiedendo le necessarie integrazioni in merito alle eventuali nuove emissioni convogliate.

E3 – Taglio – pallinatura (finitura meccanica)

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 9 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 7,35 m². Pulizia meccanica delle maniche.

Portata: 10.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 10 metri

Sezione: 0,07 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER rinvenibile al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.31e 4.31 bis:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E3 controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ci si riserva comunque, in caso di necessità, di prescrivere idonee captazioni e convogliamenti delle emissioni diffuse, richiedendo le necessarie integrazioni in merito alle eventuali nuove emissioni convogliate.

Emissioni diffuse

In considerazione della presenza di emissioni diffuse incluse quelle a carattere odorigeno (osmogene), originate dalle operazioni di colatura e stampaggio (presenza di sabbie prerivestite con resine fenoliche/novalacca e ammine) e più volte riscontrate nelle aree esterne al sedime dell'impianto;

vista la presenza all'interno del capannone di diversi macchinari/impianti, come ad esempio: sega a nastro, saldatrici, carteggiatrici, forni di mantenimento, ecc., in cui non è stata prevista l'installazione di un impianto di captazione e convogliamento degli effluenti;

si prescrive ai sensi dell'art.269 comma 4 lett. c e dell'art. 272-bis comma 1 del Titolo V del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., che il gestore dello stabilimento predisponga dei sistemi e/o piani di contenimento delle emissioni diffuse in particolare delle emissioni odorigene.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

Il gestore dovrà far pervenire una proposta di adeguamento, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse ed odorigene, entro 3 (tre) mesi dalla notifica del Provvedimento conclusivo da parte del Suap.

Altre prescrizioni

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Controlli di messa a regime: la società, per ciascun punto di emissione modificato e/o con proposta di nuovi inquinanti per il quale è stabilito un valore limite di emissione (E1, E2, E3), deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'ARPAE tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- c) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- d) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria

all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- g) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- h) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni:

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI EN 13284-1:2003
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013

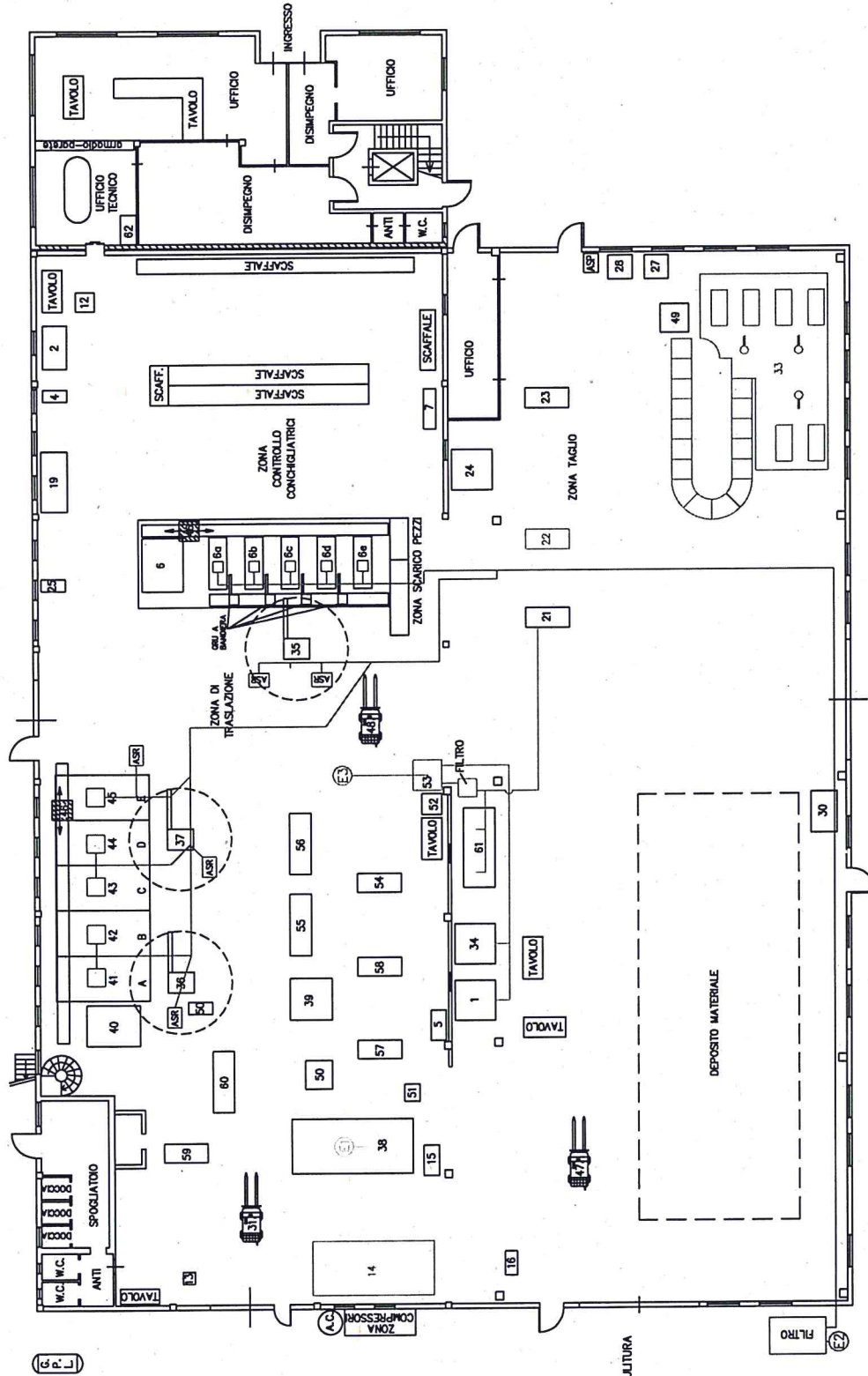
	UNI 10169:2001
Umidità	UNI EN 14790:2006
Fenoli	UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione) OSHA 32 / NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 e analisi cromatografica)
Formaldeide	EPA 430 (*) EPA-TO11 A EPA Method 323 (*) EPA SW-846 Test Method 0011 (*) NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH e analisi HPLC)
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619:2013 (< 20mg/Nm ³)
Composti Organici Volatili (determinazione singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Ammine	NIOSH 2010 Ammine Alifatiche NIOSH 2002 Ammine Aromatiche (campionamento su fiala di gel di silice e analisi GC)
Acido Cloridrico	UNI EN 1911:2010 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO (*) ISO 12039:2001 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568:1997

LEGENDA

- 1 SABBATRICE
- 2 TORNO PARALLELO
- 4 TRAPANO A FRESA
- 6 FORNO AUTOMATICO CONCHIGLIATRICE
- 6a CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6b CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6c CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6d CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 6e CONCHIGLIATRICE AUTOMATICA
- 7 CENTRALINA OLEODINAMICA
- 12 SALDATRICE A ELETTRIDI
- 13 TRONCATRICE PER FERRO
- 14 FORNO FUSORIO (IN DISUSO)
- 15 DEGASATORE
- 16 SEGNA A NASTRO DA LEGNO
- 19 PALLINATRICE
- 21 SEGNA A NASTRO
- 22 SEGNA A NASTRO (IN DISUSO)
- 23 SEGNA A NASTRO
- 25 MOLTA ABRASIVA
- 26 CARTEGGIATRICE A DISCO LAMELLARE
- 27 CARTEGGIATRICE VERTICALE DOPPIA
- 28 CARTEGGIATRICE ORIZZONTALE
- 30 PESA
- 31 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 32 TRANS-PALLET ELETTRICO
- 33 IMPIANTO ROBOTIZZATO DI SMERIGLIATURA E PULITURA (IN DISUSO)
- 34 SABBATRICE A GRAPPOLO
- 35 GRU A BANDIERA
- 36 GRU A BANIERA
- 37 GRU A BANDIERA
- 38 FORNO FUSORIO
- 39 FORNO
- 40 FORNO
- 41 CONCHIGLIATRICE
- 42 CONCHIGLIATRICE
- 43 CONCHIGLIATRICE
- 44 CONCHIGLIATRICE
- 45 CONCHIGLIATRICE
- 46 ROBOT DI COLATA
- 47 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 48 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
- 49 CARTEGGIATRICE A NASTRO VERTICALE
- 50 MACCHINA PER IL CHIACCO
- 51 POMPA DEL VUOTO
- 52 SALDATRICE A TIG
- 53 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
- 54 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 55 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA

- 56 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 57 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 58 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 59 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 60 CONCHIGLIATRICE SEMIAUTOMATICA
- 61 ISOLA TAGLIO AUTOMATICO
- 62 SPETTOMETRO
- 63 AREA DI STOCCAGGIO E RAFFREDDAMENTO

- LEGENDA EMISSIONI
- E1 FUSIONE
- E2 PRESSO-FORMATURA
- E3 TAGLIO - PALLINATURA



Comitente:	SIECO		
	Date:	12/06/2017	Rev:
	Tipologia:	UNICA	Scale:
	Foglio:	00	Foglio:
Fonderie Peri Srl		1:150	A3
Via dell'Industria, 7 - 47838 Riccione (RN)		Emissioni in atmosfera	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.